

ORDINANZA DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2

N.219-6749/2019

S.P. n° 169 della Val Germanasca – dalla progr. Km 9+600 alla progr. Km 9+800

S.P. n° 170 di Massello – dalla progr. Km 0+300 alla progr. Km 0+650.

Seconda fase interventi di protezione dalla caduta massi in località Ponte Rabbioso

Regolamentazione della circolazione stradale e individuazione dell'area a cantiere.

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 913 - 47484 del 30/12/2014 è stato approvato il progetto Definitivo-Esecutivo di realizzazione "Eventi meteorologici marzo 2011. S.P. 169 della Val Germanasca e S.P. 170 di Massello. Seconda fase interventi di protezione dalla caduta massi in località Ponte Rabbioso, al km 9+750 nel comune di Perrero."
- la ditta TERRA.CON. s.r.l. - con sede in Strada Antica delle Poste - Poirino (TO), è l'impresa esecutrice dei lavori;
- il cronoprogramma dei lavori prevede attualmente interventi di completamento della barriera paramassi oltre attività di getto per intasare la mantellata realizzata sopra la scogliera lungo il versante sovrastante le sedi viabili delle S.P. n° 169 della Val Germanasca e n° 170 di Massello;
- vista la particolare ristrettezza della sede stradale, il tipo di intervento occupa la semicarreggiata durante le fasi di lavoro con i relativi mezzi d'opera;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed il divieto di sorpasso e possibili brevi chiusure al transito sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca dalla progr. Km 9+600 alla progr. Km 9+800 e sulla S.P. n° 170 di Massello dalla progr. Km 0+300 alla progr. Km 0+650, durante l'orario di lavoro dalle 7,00 alle 19,00, nel periodo compreso dal giorno 19/06/2019 al giorno 18/07/2019, esclusi sabato e giorni festivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Visto l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

Visto il Regolamento D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 con particolare riferimento agli artt. dal n. 30 al n. 43 riguardanti le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, “Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile Unità Operativa 7, geom. Gianni NEVACHE;

Visto l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l’adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);

Visto l’art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

sulla S.P. n° 169 della Val Germanasca dalla progr. Km 9+600 alla progr. Km 9+800 e sulla S.P. n° 170 di Massello dalla progr. Km 0+300 alla progr. Km 0+650, in comune Perrero, la regolamentazione del traffico mediante l’individuazione dell’area a cantiere con l’istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da movieri, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed il divieto di sorpasso e possibili brevi chiusure al transito durante l’orario di lavoro dalle 7,00 alle 19,00, nel periodo compreso dal giorno 19/06/2019 al giorno 18/07/2019, esclusi sabato e giorni festivi e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati

- La ditta esecutrice: TERRA.CON. s.r.l. - con sede in Strada Antica delle Poste - Poirino (TO)
- Il Direttore dei Lavori e C.S.E.: ing. Marco BENSO (349/4163543);
- Il Responsabile del Cantiere dell’Impresa TERRA.CON. s.r.l.: Sig. Pino CUTRI (347/0438048)

nell’ambito del cantiere mobile oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019.

In caso di nebbia o di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica di cantiere a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati rimarranno responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, inoltre la riapertura al transito dei tratti ultimati potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità oltre al ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i., nonché dei cartelli preventivi di informazione agli utenti mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o non perfetta efficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 comma 3 e 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992 e dagli artt. 116 – 122 del D.P.R. 195/92 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino,18/06/2019

Il Dirigente Viabilità 2
ing. Sabrina Bergese

Firmata in originale

GN/gn